



30.1.2015

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 2099/2013, presentata da Iona Vinkler, cittadina danese, sulla pensione parziale in Danimarca

1. Sintesi della petizione

La firmataria si è trasferita in Danimarca nel 1991 dove ha lavorato fino al 2005 quando è stata costretta ad andare in pensione, a causa di una disabilità dovuta a una malattia reumatica. All'epoca aveva solo 35 anni. Solo quando le è stata concessa la pensione ha scoperto che, avendo vissuto in Polonia dai 15 ai 22 anni, non aveva diritto all'intera somma, ma solo a una pensione minima. La petizione fa riferimento al regolamento (CE) n. 1408/1971, all'atto modificativo (regolamento (CE) n. 592/2008) e al regolamento (CE) n. 883/2004.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 agosto 2014. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2015

"Osservazioni della Commissione"

Le competenze dell'Unione europea nel campo della sicurezza sociale sono limitate. Com'è stato confermato in varie occasioni dalla Corte di giustizia¹, i trattati contemplano il

¹ Cfr. ad esempio causa 41/84 *Pinna/Caisse d'allocations familiales de la Savoie*, Racc. 1986, pag. 16, punto 20; causa C-340/94 *de Jaeck/Staatssecretaris van Financiën*, Racc. 1997, pag. I-495, punto 18; causa C-221/95 *Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants/Hervein*, Racc. 1997, pag. I-635, punto 16.

coordinamento, ma non l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri. In assenza di armonizzazione, il diritto dell'UE non limita la libertà degli Stati membri per quanto riguarda l'organizzazione dei rispettivi regimi previdenziali. Spetta alla legislazione nazionale di ogni Stato membro specificare le condizioni a cui sono concesse le prestazioni sociali, nonché il loro ammontare e il periodo per cui sono concesse, a condizione che le disposizioni in questione siano conformi ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione. Di conseguenza, vi sono differenze in termini sostanziali e procedurali tra i sistemi di sicurezza sociale dei singoli Stati membri e, pertanto, tra i diritti delle persone che lavorano in Stati membri diversi, e i trattati non hanno alcun effetto su tali differenze.

Nel campo delle pensioni e delle prestazioni di invalidità, è usuale che la legislazione degli Stati membri richieda il completamento di un periodo minimo di assicurazione, occupazione, lavoro autonomo o residenza prima dell'acquisizione del diritto alla prestazione. Per questo motivo, un principio chiave è che laddove un cittadino abbia lavorato in più di uno Stato membro i periodi di tempo siano accumulati.¹ Ciò significa che uno Stato membro deve, ad esempio, ai fini dell'acquisizione di un diritto alla prestazione, prendere in considerazione i periodi di assicurazione, occupazione, lavoro autonomo o residenza maturati in un altro Stato membro nella misura del necessario (vale a dire nella misura in cui la somma totale dei periodi maturati sul proprio territorio è inferiore al periodo necessario per il diritto).

Ciononostante, il principio del cumulo di periodi non significa che i periodi maturati in uno Stato membro debbano essere presi in considerazione in un altro Stato membro al fine di calcolare l'importo della prestazione concessa al richiedente (ad esempio per imporre una responsabilità in capo a uno Stato membro di versare un ammontare della prestazione in relazione ai periodi in cui il beneficiario è stato soggetto alla legislazione in materia di sicurezza sociale di un altro Stato membro). Al contrario, si parte dal presupposto che una persona che è stata soggetta alla legislazione in materia di sicurezza sociale di più di uno Stato membro possa ricevere una prestazione separata in ognuno degli Stati membri interessati. Tale prestazione è calcolata sulla base del periodo in cui l'individuo è stato soggetto alla legislazione in materia di sicurezza sociale di ogni territorio interessato, vale a dire che ogni Stato membro erogherà al richiedente una somma calcolata proporzionalmente, in conformità della propria legislazione nazionale.

Stando alle informazioni a disposizione della Commissione, ai sensi del diritto danese il diritto alla pensione è calcolato sulla base del numero di anni di residenza permanente che una persona ha trascorso in Danimarca tra l'età di 15 e l'età di pensionamento o di invalidità (a prescindere da se la persona è stata occupata o ha versato le imposte nel periodo in questione). La legislazione danese sulle prestazioni di invalidità prevede che le persone che hanno risieduto per almeno quattro quinti del periodo compreso tra i quindici anni di età e l'inizio della loro invalidità abbiano diritto all'intero ammontare della pensione di invalidità definita dalla legislazione danese. Le persone che hanno risieduto in Danimarca per un periodo più breve riceveranno una quota calcolata proporzionalmente dell'importo completo. Tale frazione corrisponde al periodo effettivo di residenza in Danimarca della persona interessata

¹ Occorre notare che alle prestazioni di invalidità si applicano norme diverse sulla base della cosiddetta 'legislazione di tipo A', ossia qualsiasi legislazione in forza della quale l'importo delle prestazioni di invalidità è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza e che è espressamente menzionata nell'allegato VI al regolamento (CE) n. 883/2004, cfr. articolo 44, paragrafo 1, di detto regolamento. Poiché l'allegato VI in questione non contempla alcun elemento riguardo alla Danimarca, esso non è rilevante per il caso di specie.

tra i quindici anni di età e l'inizio dell'invalidità, diviso per i quattro quinti del periodo totale compreso tra i quindici anni di età e l'inizio dell'invalidità. Nel caso della firmataria, ciò significa che riceve 32/40 dell'intera pensione di invalidità, il che rispecchia il fatto che ha risieduto in Polonia per sette anni del periodo tra i quindici anni e i trentacinque anni (l'età in cui è iniziato il suo diritto alla pensione di invalidità). Tale situazione è conforme ai principi di base del coordinamento dell'Unione in materia di sicurezza sociale nel campo delle prestazioni di invalidità di cui sopra, incluso il principio della totalizzazione dei periodi quale basi del diritto.

In assenza di ulteriori informazioni è difficile presentare osservazioni sulle motivazioni per cui la Polonia ha rifiutato alla richiedente una pensione di invalidità calcolata proporzionalmente. Stando alle informazioni a disposizione della Commissione, ai sensi della legislazione polacca le pensioni di invalidità (*renta z tytułu niezdolności do pracy*) sono erogabili a persone che sono ritenute essere parzialmente o totalmente inabili ad avere un'occupazione retribuita a causa della loro situazione di salute. Inoltre, tali persone devono essere in grado di dimostrare di aver maturato il periodo di assicurazione necessario per la copertura, tenendo conto dei periodi contributivi e di quelli non contributivi (cinque anni nel caso di qualcuno la cui invalidità è intervenuta dopo i trent'anni), e che l'inabilità al lavoro è emersa durante i periodi specificatamente stabiliti dalla legge, ad esempio durante il periodo di assicurazione, occupazione, beneficio di prestazioni di disoccupazione, beneficio di prestazioni di sicurezza sociale (malattia o assistenza), o non più tardi di 18 mesi dopo la conclusione di questi periodi. Come summenzionato, ai sensi del principio del cumulo, uno Stato membro competente, ai fini dell'acquisizione del diritto alla prestazione, deve prendere in considerazione i periodi di assicurazione, occupazione, lavoro autonomo o residenza maturati in un altro Stato membro nella misura necessaria a rispettare il periodo richiesto per il diritto. Vi è altresì un'aspettativa, ai sensi del principio di assimilazione di fatti, che uno Stato membro competente, la cui legislazione attribuisca effetti giuridici al verificarsi di determinati fatti o eventi, debba tener conto di tali fatti o eventi verificatisi in qualsiasi Stato membro come se avessero avuto luogo sul proprio territorio. Pertanto, in linea di principio, la firmataria potrebbe essere ammissibile a una pensione di invalidità polacca, calcolata su una base proporzionale in riferimento al suo periodo qualificante in Polonia. Ciononostante, è possibile che dal lato pratico la firmataria non abbia nessun periodo di assicurazione qualificante, basato su contributi o meno, in Polonia, e sia pertanto non ammissibile. Alla firmataria potrebbe risultare utile chiedere ulteriori informazioni specifiche alle autorità polacche in relazione ai motivi per cui è stata valutata come non ammissibile a una pensione di invalidità.

La firmataria potrebbe altresì avere diritto a un'integrazione pagabile ai sensi del paragrafo 27a della legge danese sulla politica sociale attiva (*lov om aktiv socialpolitik*), se la sua pensione fosse inferiore al livello di 'assistenza iniziale' (*starthjaelp*) o 'assistenza in contanti' (*kontanthjaelp*). Il richiedente ha diritto a questa integrazione a condizione che abbia risieduto in Danimarca per un totale di sette degli ultimi otto anni e abbia avuto un'occupazione regolare in Danimarca negli ultimi otto anni per un periodo complessivo equivalente a un'occupazione a tempo pieno di due anni e sei mesi. Dalle informazioni presentate dalla firmataria, ciononostante, non è possibile desumere se le condizioni di questa prestazione aggiuntiva sono soddisfatte.

La firmataria si lamenta anche del fatto che quando la sua pensione di invalidità si convertirà finalmente in una pensione di anzianità, questa continuerà a basarsi sulla stessa proporzione

che è stata utilizzata dalle autorità danesi nel calcolo della sua pensione di invalidità. A suo parere, questo metodo di calcolo è iniquo perché quando raggiungerà l'età pensionabile legale avrà vissuto 45 anni in Danimarca, periodo superiore ai 40 anni necessari per una pensione piena. Chiede perché i suoi ulteriori anni di residenza in Danimarca, beneficiando di una pensione di invalidità, non siano presi in considerazione nel calcolo della pensione di anzianità. Come riportato prima, in assenza di armonizzazione, il diritto dell'UE non limita la libertà degli Stati membri di specificare le condizioni a cui sono concesse le prestazioni di sicurezza sociale, nonché l'ammontare di tali prestazioni e il periodo per cui sono concesse, a condizione che rispettino il principio della parità di trattamento e della non discriminazione. Pertanto, la legislazione danese sulla conversione di una pensione di invalidità in una pensione di anzianità è compatibile con il diritto dell'UE.

La firmataria non specifica le motivazioni per cui ritiene che il sistema danese violi la direttiva 79/07/CEE relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, e di conseguenza non è possibile rispondere alle sue preoccupazioni in quest'ambito.

Conclusione

Ai sensi dei principi del coordinamento nel settore delle pensioni di anzianità e di invalidità stabiliti nel diritto europeo, il reclamo della firmataria, che sostiene di dover ricevere una pensione di invalidità piena, non può essere sostenuto. Inoltre, sulla base delle informazioni presentate, la Commissione non è in grado di identificare nessuna violazione della direttiva 79/07/CEE per quanto concerne l'attuazione progressiva del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in questioni relative alla sicurezza sociale."